

Tribunale di Torino, sez. VI Civile – Fallimentare, ordinanza 18 agosto 2017
Giudice Nosengo

Vista l'istanza presentata da Azienda Agricola F.lli G. e Figli volta ad ottenere la concessione anticipata di misure protettive del patrimonio, al fine di consentire la redazione della prospettata proposta di accorso di composizione della crisi;
vista la nomina in pari data dell'OCC dott. F.F.L.;
ritenuta l'impossibilità di concedersi misure cautelari ante deposito della proposta di piano o di accordo in difetto di qualsivoglia disposizione normativa al riguardo;
ritenuta l'inapplicabilità in via analogica alla fattispecie in esame sia dell'art. 15 l. fall. sia dell'art. 161 comma 6 l. fall. invocati dall'istante;
ritenuto che l'art. 700 c.p.c. non sia applicabile alla fattispecie in esame, atteso che il legislatore non ha previsto la concessione di misure protettive del patrimonio prima del deposito dell'accordo;
ritenuto che non sussistano i presupposti per l'invocata rimessione alla Corte Costituzionale atteso che la mancata previsione di misure di tutela del patrimonio anticipate appare frutto di una precisa scelta compiuta dal Legislatore,

P.T.M.

Rigetta le istanze proposte dall'Azienda Agricola F.lli G. e Figli.